

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITÀ DEL MUSEO DELLE SCIENZE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E CONFORME AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (D.M. 29/01/2021).

Trasmesso per la pubblicazione nella G.U.U.E. il 13.01.2022 Pubblicato sul sito internet <https://www.muse.it/> il 18.01.2022.

1 – PREMESSE

Con determinazione del Direttore n. 242 di data 23.12.2021, il Museo delle Scienze ha deciso di affidare a terzi il servizio di pulizia degli immobili nella disponibilità del Museo a ridotto impatto ambientale e conforme ai criteri ambientali minimi (CAM) del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (D.M. 29/01/2021) per la durata di 3 (tre) anni.

L'affidamento avviene mediante **procedura aperta** ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. (codice dei contratti pubblici) e con applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.P. n. 2/2016 e s.m., da svolgersi mediante **gara telematica**.

La presente procedura di gara è riservata ai sensi dell'articolo 112 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. (codice dei contratti pubblici). In particolare il diritto di partecipare è riservato ad operatori economici ed a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.

Si considerano soggetti con disabilità i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68; si considerano soggetti svantaggiati i soggetti di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 24 febbraio 2022 ore 12:00. Prima seduta pubblica di gara: 25 febbraio ore 09:00 presso gli Uffici Amministrativi del Museo, siti in Trento, Corso del Lavoro e della Scienza, n. 3.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Trento (codice NUTS ITH20).

CIG n. 9066900294 GARA TELEMATICA n. 106081

N.B.

Responsabile del procedimento di gara: Dott. Massimo Eder – Servizio Affari Generali e Contabilità (tel. 0461/270308).

Sostituto per il caso di assenza o impedimento del Responsabile del procedimento di gara: Dott. Luigi Fiore – Servizio Affari Generali e Contabilità (tel. 0461/270325).

N.B.:

- a) il Museo delle Scienze si avvale, quale sistema di negoziazione informatico per l'attuazione della gara in oggetto, del *Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento* di seguito chiamato **Sistema (SAP-SRM)**;
- b) per accedere al Sistema è necessario:
 - possedere la dotazione tecnica minima indicata alla Sezione I, capitolo 1, paragrafo 1.2 dell'allegato "Risposta alle gare telematiche - fornitori - giugno 2021 ver. 03.2" di seguito denominata "Guida operativa" allegata al presente disciplinare (allegato n. 13);
 - essere registrati al Sistema telematico Mercurio V7 (ultima versione). Se non già registrato, l'utente è tenuto a richiedere la registrazione al Sistema di e-procurement. Le modalità operative e la documentazione che l'utente è tenuto a presentare per essere registrato al Sistema telematico sono descritte nel prosieguo e nella guida

operativa “Registrazione dell'operatore economico al sistema di e-procurement della Provincia Autonoma di Trento” disponibile in allegato al presente disciplinare (allegato n. 14);

- c) la gara si svolge mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con presentazione telematica su Sistema SAP-SRM della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica con le modalità di seguito indicate;
- d) la documentazione integrale di gara è disponibile all'interno dell'ambiente di gara su Sistema, accessibile dal sito internet <https://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it> (Mercurio V7 – ultima versione) previa registrazione secondo quanto specificato nel prosieguo del presente disciplinare.

ATTENZIONE

Si informano gli Operatori Economici che il disciplinare di gara in versione integrale e tutti i suoi allegati sono disponibili anche sul sito internet <https://www.muse.it/>

Si ricorda inoltre agli offerenti di seguire le modalità di presentazione dell'offerta come di seguito specificate, **pena la non ammissibilità dell'offerta.**

Registrazione al Sistema telematico SAP-SRM

Per poter accedere alla documentazione di gara caricata a Sistema e presentare offerta, l'offerente deve essere registrato a Sistema (SAP-SRM).

Sul sito di APAC - Mercurio al link <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/> l'utente può trovare, oltre al link per la registrazione a sistema, la manualistica e le Faq predisposte per i fornitori, la guida “Registrazione dell'operatore economico al sistema di e-procurement della Provincia Autonoma di Trento” è disponibile anche in allegato al presente disciplinare (allegato n. 14).

Si riporta di seguito il link per la registrazione a Sistema per le “Gare telematiche ad evidenza pubblica”:
https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/imprese_e_professionisti/appalti_aggiornamenti_dati_anagrafici.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti, **almeno uno** dei soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio deve essere registrato a Sistema. **La registrazione a Sistema non è rilasciata da parte del gestore del Sistema contestualmente alla richiesta ma sono necessari alcuni giorni, pertanto si invitano le imprese a registrarsi in tempo utile per poter inviare l'offerta.**

Una volta acquisite le credenziali di accesso al Sistema non è più necessaria una nuova registrazione per poter partecipare ad altre gare telematiche. Pertanto, **le imprese già in possesso delle credenziali di accesso non devono procedere ad una nuova registrazione.**

2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 - Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

Progetto di contratto costituito da:

- a) determinazione del direttore del Museo n. 242 di data 23.12.2021;
- b) capitolato speciale di appalto;
- c) DUVRI;
- d) elenco del personale;
- e) costo della manodopera;

Bando di gara;

Disciplinare di gara e suoi allegati:

- Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative di cui al punto 15 (allegato n. 1);
- Fac-simile di dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria attestante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. di possedere il potere di impegnare validamente il fideiussore (allegato n. 6);
- Attestazione imposta di bollo (allegato n. 7);

- Documento per l'elaborazione dell'offerta tecnica (allegato n. 8);
- Modulo di offerta economica (allegato n. 9);
- Codice di comportamento dei dipendenti della provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici Strumentali della Provincia (allegato n. 11);
- Modalità di costituzione della cauzione definitiva (allegato n. 12);
- Guida operativa Mercurio “Risposta alle gare telematiche - Fornitori - Giugno 2021 ver. 03.2” (allegato n. 13);
- Guida operativa “Registrazione dell'operatore economico al sistema di e-procurement della Provincia Autonoma di Trento” (allegato n. 14);
- Elaborato “Parametri e criteri di valutazione dell'offerta” (allegato n. 15); Fac-simile richiesta di sopralluogo (allegato n. 16).

Il progetto di contratto è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 29/01/2021 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare recante i criteri ambientali minimi per l’affidamento dei servizi di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile;

Questo disciplinare e tutti i suoi allegati, compresi i modelli per rendere le dichiarazioni e la Guida operativa, sono disponibili all’interno dell’ambiente di gara sul Sistema SAP-SRM, accessibile dal sito internet <https://www.acquisitionline.pat.provincia.tn.it> (Mercurio V7 – ultima versione) previa registrazione al Sistema secondo quanto sopra previsto: gli stessi documenti sono pubblicati anche sul profilo committente come sopra specificato. La documentazione di gara è pubblicata anche sul sito internet del Museo delle Scienze (<https://www.muse.it/>).

Al fine di agevolare le imprese nella presa visione della documentazione allegata alla gara, si è proceduto a caricare sul Sistema nella gara telematica indicata in apertura del presente disciplinare i vari files suddivisi per argomento in varie cartelle “compresse”. Quindi, nella sezione “Dati di testata - Documenti” si potranno aprire le diverse cartelle suddivise per tipologia di documentazione (es. Disciplinare di gara e suoi allegati ecc.). Si informa che il sistema operativo Windows, a partire da Windows XP, ha un comando per la creazione e l’apertura di archivi compressi (tasto destro del mouse, “invia a/Cartella compressa”, oppure “Apri con /Cartelle compresse”), anche in formati proprietari, quali Winzip, WinRAR.

N.B.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l’esclusione dell’impresa dalla procedura di gara, **si invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simile predisposti dall’Amministrazione e caricati a Sistema**. La scrupolosa compilazione dei modelli agevola i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni richieste.

Eventuali richieste di **assistenza di tipo informatico** riguardanti l’**utilizzo del Sistema** devono essere effettuate contattando il **call center del Gestore del Sistema (CSD) al numero 0461 800786**. Si precisa inoltre che al suddetto call center **non** possono essere posti quesiti di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste al CSD le stesse devono essere effettuate **almeno ventiquattrore (24 ore) prima** della scadenza del termine per l’invio dell’offerta. **Oltre tale termine non è garantita l’assistenza.**

Ai sensi dell’art. 79, comma 5 bis, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m., qualora si verifichi un **mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma informatica** - accertato dal gestore del sistema - tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 2 della L.P. n. 2/2016 e s.m., anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l’offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. Detto/i provvedimento/i verrà/anno pubblicato/i sul sito internet dell’Amministrazione <https://www.muse.it/>.

Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

2.2 - Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al seguente indirizzo: museodellescienze@pec.it **almeno 10 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di **chiarimenti** in ordine alla gara devono pervenire per iscritto a mezzo PEC all'indirizzo sopra indicato al responsabile del procedimento che fornisce a coloro che facciano domanda le informazioni relative alla gara tramite inoltro al richiedente di specifica nota a mezzo PEC, consentendo la visione delle informazioni date a tutti gli altri concorrenti mediante la pubblicazione delle stesse **esclusivamente sul sito internet** <https://www.muse.it/>.

Si invitano pertanto sin d'ora gli offerenti a visionare costantemente detto sito.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno 6 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima esclusivamente sul sito internet <https://www.muse.it/> in allegato alla documentazione di gara sopra indicata.

Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate su internet si intendono note a tutti i concorrenti, fatta salva la possibilità per gli stessi di chiederne l'invio di copia a mezzo PEC con specifica richiesta scritta indirizzata al medesimo indirizzo sopra indicato e con le stesse modalità.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. L'Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per iscritto e non evase, per iscritto, dai soggetti sopra richiamati, unici autorizzati a riscontrare le istanze dei candidati.

2.3 - Comunicazioni

Ai fini di cui all'art. 76, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, commi 2-bis e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e dell'art. 25 della L.P. n. 2/2016 e s.m.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC museodellescienze@pec.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante: diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 – OGGETTO DELL'APPALTO - IMPORTO - LOTTO UNICO

L'appalto è costituito da un unico lotto per le motivazioni indicate nella determinazione del Direttore n. 242 di data 23 dicembre 2021 comprese nella documentazione di gara cui si fa rinvio ad ogni effetto.

Tabella n. 1 - Oggetto dell'appalto

TIPOLOGIA SERVIZI	CPV	P (principale)	Importo in euro (annuo)	Importo totale in euro (3 anni)
Servizi di pulizia di edifici	90910000-9	Principale	€ 282.690,00	€ 848.070,00

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari ad euro 3.000,00 annui. L'appalto è finanziato con fondi attinti al bilancio museale.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato pari ad euro 211.019,95 annui secondo quanto indicato nello specifico documento inerente al costo della manodopera facente parte del progetto di contratto per il servizio in oggetto e indicato al paragrafo 2.1 di questo disciplinare.

Ai fini dell'art. 6, comma 1, della L.P. n. 2/2016 e s.m., il valore massimo stimato dell'appalto, tenuto conto delle opzioni per le quali è quantificabile il valore (importo 3 anni + opzione rinnovo 3 anni + proroga tecnica 1 anno + variazione 20%) è pari a euro 2.374.596,00 compresi gli oneri di sicurezza e al netto degli oneri fiscali.

N.B.

Ai soli fini della formulazione dell'offerta economica, del relativo ribasso percentuale, del costo della manodopera e degli oneri propri aziendali annui (in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) si PRECISA che sul sistema telematico è stato inserito l'importo ANNUALE e non l'importo complessivo a base di gara.

4 – DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 - Durata

La durata dell'appalto è prevista per 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio.

Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, l'Amministrazione può richiedere, tramite PEC, l'avvio anticipato del servizio nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. e dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

4.2 - Opzioni e rinnovi

Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera a), della L.P. n. 2/2016 e s.m.

Il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 27 comma 2 lettera a) della L.P. n. 2/2016 e s.m., nei seguenti casi.

Opzione di rinnovo: a norma dell'art. 1.5 del capitolato speciale d'appalto, l'Amministrazione si riserva l'opzione di poter rinnovare il contratto per ulteriori 3 (tre) anni, per un importo pari a euro € **848.070,00** (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge). La Stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario.

Proroga tecnica: a norma dell'art. 1.5 del capitolato speciale d'appalto, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per individuare il nuovo affidatario, il soggetto affidatario su richiesta dell'Amministrazione, è tenuto a garantire la gestione del servizio alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario (per un importo massimo stimato di euro € **282.690,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge) per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre un periodo massimo di 12 mesi.

Variazioni in corso d'opera: a norma dell'art. 1.11 del capitolato speciale di appalto l'appaltatore è tenuto ad assoggettarsi a variazioni della prestazione contrattuale entro i limiti del 20% in più o in meno di quella originaria di contratto.

Tale variazione contrattuale nei limiti del 20% e per un importo stimato massimo di € **395.766,00** è formalizzata con nota del Servizio Affari Generali e Contabilità, previa assunzione del provvedimento di impegno di spesa, alle stesse condizioni del contratto originario. L'eventuale variazione contrattuale oltre i limiti del 20% è comunicata con specifico atto aggiuntivo con consenso dell'appaltatore, previa assunzione del provvedimento di impegno di spesa.

Revisione prezzi: a norma dell'art. 1.14 del capitolato speciale d'appalto, le condizioni economiche in base alle quali è effettuato l'affidamento rimarranno ferme per il primo anno di durata del contratto. Successivamente l'appaltatore può richiedere l'aggiornamento annuale del corrispettivo che avrà decorrenza dal mese successivo alla protocollazione della relativa richiesta.

L'Amministrazione si riserva di applicare d'ufficio l'aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali in caso di variazione ISTAT negativa.

La revisione del prezzo contrattuale verrà calcolata sulla base del 75% della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (variazione dei valori mensili) secondo i dati ISTAT, riferita al mese di protocollazione della domanda, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

La variazione percentuale come sopra definita e da applicare al corrispettivo viene arrotondata per eccesso o per difetto al secondo decimale a seconda che il terzo sia superiore a 5 oppure inferiore o uguale a 5 e viene riconosciuta a partire dal mese successivo alla relativa richiesta per il corrispettivo successivamente maturato e non ancora fatturato.

Si precisa che le modifiche contrattuali sono disciplinate dall'art. 27 della L.P. n. 2/2016 e s.m..

5 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA ED ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, una volta registrati a Sistema SAP-SRM, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

A norma dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. è **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

A norma dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. è **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

A norma dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato: in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lettera f), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta

per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste;

- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (come da Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013 rinvenibile sul sito di ANAC).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di esecuzione dell'appalto (Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assume la veste di mandataria della sub- associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6 - REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.

N.B.:

A norma dell'art. 4 della L.P. n. 2/2020 s.m. la partecipazione alla gara equivale a dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione (ossia possesso dei requisiti generali oggetto del presente paragrafo): in esito all'aggiudicazione per l'Impresa aggiudicataria si procede alla verifica del possesso dei requisiti generali di cui al presente paragrafo, secondo quanto stabilito nel prosieguo del presente disciplinare.

7 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso, oltre che dei requisiti generali, dei requisiti previsti nel prosieguo.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della comprova del possesso dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti. A tal proposito si ricorda che ai sensi dell'art. 81 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – A.V.C.P. n. 111 di data 20 dicembre 2012, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico- organizzativo (ed economico-finanziario) della presente procedura, è effettuata mediante l'utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile da A.N.AC. Pertanto gli operatori economici sono tenuti ad effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all'apposito link del portale A.N.AC. (Servizi ad accesso riservato - AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché ad acquisire il passOE di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, che **deve essere stampato e caricato a Sistema come specificato in seguito.**

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

N.B.:

A norma dell'art. 4 della L.P. n. 2/2020 s.m. la partecipazione alla gara equivale a dichiarazione di possesso dei requisiti speciali oggetto del presente paragrafo: in esito all'aggiudicazione per l'Impresa aggiudicataria si procede alla verifica del possesso dei requisiti speciali di cui al presente paragrafo secondo quanto stabilito nel prosieguo del presente disciplinare.

7.1 – Requisiti di idoneità

A norma dell'art. 83 comma 1 lettera a) e comma 3 del D.lgs. n. 50/20016 e s.m.:

- a) iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per lo svolgimento del servizio in oggetto; il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83 comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo alle modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) iscrizione nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative, alla sezione "Cooperative a mutualità prevalente", categoria "Cooperative Sociali", sottocategoria "Tipo B"; il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m., presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell'operatore economico degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 – Requisiti di capacità tecnica e professionale.

- c) a norma dell'art. 83 comma 1 lettera c) e comma 6 e dell'allegato XVII – parte II lettera a-ii – del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.: esecuzione di servizi di pulizia analoghi a quello in gara, negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la pubblicazione del disciplinare, presso enti pubblici e/o provati, per un importo complessivo pari ad € 600.000,00 (iva esclusa), che comprenda almeno un contratto di importo complessivo di minimo € 200.000,00 (iva esclusa).

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione / ente contraente / committente / committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo al netto di IVA, del periodo di esecuzione e della regolare esecuzione. Si precisa che – trattandosi di certificazioni rese dal Pubbliche Amministrazione – in luogo del certificato l'impresa può produrre una dichiarazione contenente tutti gli elementi (es. Amministrazione di competenza, sede territoriale della stessa, tipologia e oggetto del contratto, periodo di svolgimento, ogni altro elemento utile) necessari per consentire alla Stazione appaltante di precedere all'acquisizione d'ufficio del certificato stesso.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica delle attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo al netto di IVA, del periodo di esecuzione e della regolarità di esecuzione;
- originale o copia autentica del contratto stipulato con il committente privato corredato dalle fatture emesse dall'impresa e dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle stesse da parte del committente privato da cui si possa ricavare l'oggetto, l'importo al netto di IVA, il periodo di esecuzione e la regolarità di esecuzione.

7.3 - Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. d), e), f) e g), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

A) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE DI TIPO C.D. “ORIZZONTALE”

In caso di raggruppamenti temporanei di Imprese di tipo c.d. “orizzontale” i requisiti indicati ai paragrafi 6 e 7 del presente disciplinare devono essere posseduti secondo le seguenti prescrizioni:

1. il requisito di cui al paragrafo 6 (possesso dei requisiti di ordine generale) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate;
2. il requisito di cui al paragrafo 7.1 lettera a) (iscrizione alla C.C.I.A.A. per lo svolgimento delle attività di pulizia, di disinfezione ecc. e/o per lo svolgimento del servizio in oggetto) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme con le seguenti precisazioni:
 - l'impresa capogruppo deve possedere l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per lo svolgimento del servizio in oggetto in misura maggioritaria in relazione all'importo complessivo posto a base di gara per come determinato nel paragrafo 3 di questo disciplinare;
 - ciascuna impresa mandante deve possedere l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per lo svolgimento del servizio in oggetto non essendo ammesse alla gara imprese del tutto prive del requisito in parola.
3. il requisito di cui al paragrafo 7.2 lettera c) (esecuzione regolare di servizi di pulizia analoghi a quello in gara, negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del disciplinare, presso enti pubblici e/o provati, per un importo complessivo pari ad € 600.000,00 (iva esclusa), che comprenda almeno un contratto di importo complessivo di minimo € 200.000,00 (iva esclusa) deve essere dimostrato dal raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che il contratto di importo complessivo non inferiore a € 200.000,00 (iva esclusa), non essendo ulteriormente frazionabile, deve essere posseduto dall'Impresa capogruppo e fermo restando che non sono ammesse alla gara imprese del tutto prive del requisito in parola.

B) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE DI TIPO C.D. “VERTICALE”

Non essendo comprese nell'appalto prestazioni secondarie, non sono ammessi raggruppamenti temporanei di tipo c.d. “verticale”.

7.4 – Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

1. il requisito di cui al paragrafo 6 (possesso dei requisiti di ordine generale) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
2. il requisito di cui al paragrafo 7.1 lettera a) (iscrizione alla C.C.I.A.A. per lo svolgimento delle attività di pulizia, di disinfezione ecc. e/o per lo svolgimento del servizio in oggetto) deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate indicate come esecutrici;
3. il requisito di cui al paragrafo 7.2 lettera c) (esecuzione regolare di servizi di pulizia analoghi a quello in gara, negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del disciplinare, presso enti pubblici e/o provati, per un importo complessivo pari ad € 600.000,00 (iva esclusa), che comprenda almeno un

contratto di importo complessivo di minimo € 200.000,00 (iva esclusa) ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. deve essere posseduto:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., direttamente dal consorzio medesimo salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., dal consorzio che può spendere oltre ai propri requisiti anche quelli delle consorziate.

8 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1 lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale fra cui il requisito di cui al paragrafo 7.1 lettera a).

Per il requisito di cui al punto 7.2 lettera b) è consentito l'avvalimento fermo restando che l'Impresa ausiliaria, che presta i requisiti in questione, deve svolgere direttamente le prestazioni per la cui esecuzione è richiesto il singolo requisito di cui l'ausiliata è priva ed è quindi ricorso all'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia presentata a titolo di cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, il Presidente di gara impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Presidente di gara richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nel rispetto dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e secondo quanto stabilito dal presente disciplinare).

In caso di inutile decorso del termine (eventualmente come prorogato sulla base di specifica richiesta in tal senso da parte del concorrente presentata prima della scadenza del termine fissato) la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura o all'annullamento dell'aggiudicazione con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art 4 co. 4 della L.P. 2/2020 s.m. descritte nel presente disciplinare

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

N.B.:

A norma dell'art. 4 della L.P. n. 2/2020 s.m. la partecipazione alla gara equivale a dichiarazione di possesso dei requisiti speciali oggetto del presente paragrafo e quindi anche dei requisiti vantati tramite avvalimento nel rispetto del presente paragrafo. In esito all'aggiudicazione per l'Impresa aggiudicataria si procede alla verifica del possesso dei requisiti speciali oggetto di avvalimento di cui al presente paragrafo secondo quanto stabilito nel prosieguo del presente disciplinare.

In particolare, nel ricordare che i requisiti oggetto di avvalimento come gli altri requisiti di natura generale e speciale devono essere posseduti al momento della partecipazione (come già detto, infatti, la partecipazione stessa equivale a dichiarazione del relativo possesso), si evidenzia che l'avvalimento - per potersi dire perfezionato e quindi per far acquisire all'ausiliata il requisito speciale oggetto dell'avvalimento stesso - richiede la formalizzazione di tutta la documentazione di cui all'art. 89 del Codice e, quindi, solo con la relativa formalizzazione il concorrente può partecipare alla gara vantando il requisito prescritto dal presente disciplinare tramite avvalimento.

Pertanto, ai fini della partecipazione alla gara il concorrente che si avvale del requisito di altra Impresa deve:

- a) indicare il ricorso all'avvalimento e l'impresa ausiliaria nella dichiarazione di cui al paragrafo 15.3.1 del presente disciplinare ed allegare il PassOe riferito all'Impresa ausiliaria;
- b) formalizzare tutta la documentazione di cui all'art. 89 del Codice in un momento antecedente rispetto a quello di partecipazione alla gara e conservarla nella propria disponibilità sino al momento in cui gliene sarà richiesta la produzione da parte della Stazione appaltante.

Si avverte sin d'ora che la mancata formalizzazione di tutta la documentazione di cui all'art. 89 del Codice in un momento antecedente alla partecipazione alla gara - in quanto comporta il mancato perfezionamento dell'avvalimento e quindi la mancanza del requisito oggetto dello stesso in capo all'Impresa ausiliata al momento della partecipazione alla gara - **comporta l'esclusione dalla gara stessa** o l'annullamento dell'aggiudicazione con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 comma 4 della L.P. n. 2/2020 s.m.

9 - SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m. Nel Capitolato speciale d'appalto il subappalto è disciplinato dall'art. 1.18.

Qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte delle prestazioni oggetto della gara, deve dichiarare, all'atto dell'offerta, come indicato nel prosieguo le parti delle prestazioni che intende subappaltare.

L'appaltatore rimane comunque l'unico responsabile del corretto svolgimento del servizio.

Non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori, né la presentazione di ulteriore documentazione.

Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti mancante o irregolare.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.P. n. 2/2016, l'Aggiudicatario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all'Amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto di appalto, l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare, in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'aggiudicatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010 e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.P. n. 2/2016, è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori.

10 - GARANZIA PROVVISORIA

Il concorrente deve **caricare a sistema**, a norma dell'art. 31 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., classificandoli nella categoria “Allegato amministrativo”, i seguenti documenti, **sottoscritti dal soggetto fideiussore mediante firma elettronica qualificata o firma digitale**:

1. una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., pari al 2% dell'importo complessivo triennale posto a base di gara e quindi pari a **euro 16.961,40** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
2. una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Si ricorda che l'art. 3, comma 1 lett. aa), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. così stabilisce: «*microimprese, piccole e medie imprese - le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro*».

La Stazione appaltante si riserva di verificare, tramite l'acquisizione della pertinente documentazione, la veridicità delle dichiarazioni rese dagli offerenti ed attestanti la qualificazione sopra indicata e procede in ogni caso alla relativa verifica sull'impresa aggiudicataria laddove la stessa intenda procedere alla dimidiazione della cauzione definitiva: la predetta verifica avviene mediante acquisizione della necessaria documentazione. L'acquisizione avviene d'ufficio laddove il dato risulti da documenti in possesso di una Pubblica Amministrazione (purché indicata dall'Impresa interessata alla verifica in riscontro a specifica richiesta) o tramite richiesta espressa all'impresa con assegnazione di specifico termine.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti a corredo della cauzione stessa caricando a Sistema come “allegato amministrativo” e firmati digitalmente (con estensione .pdf.p7m) la certificazione di qualità rilasciata da soggetti accreditati e/o le ulteriori certificazioni previste dalla medesima norma (in copia autenticata informatica o dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa nelle forme di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) o ne autocertifica il possesso, nonché - ove pertinente - produce una dichiarazione attestante la qualificazione di microimpresa, piccola o media impresa.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lettere d), e), f), g), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del

contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., non comporta l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria, a scelta del concorrente, è costituita:

- a. **in titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato depositati presso il Tesoriere dell'Amministrazione (UNICREDIT S.p.a. - via Galilei, 1 – 38122 Trento, codice IBAN: IT 08 I 02008 01820 000005423762), a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante: il valore deve essere al corso del giorno del deposito. La relativa ricevuta deve essere caricata a Sistema con estensione .pdf.p7m come “Allegato Amministrativo” (firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente). **In tal caso deve essere caricato a Sistema come “Allegato Amministrativo”, anche l'impegno di un soggetto fideiussore (firmato digitalmente) a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante (fermo restando che - a norma dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. - l'impegno anzidetto non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese);**
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con **versamento presso il Tesoriere dell'Amministrazione** (UNICREDIT S.p.a. - via Galilei, 1 – 38122 Trento, codice IBAN: IT 08 I 02008 01820 000005423762). In tal caso il versante ha immediatamente la quietanza liberatoria del tesoriere che deve essere caricata a Sistema con estensione .pdf.p7m come “Allegato Amministrativo” (firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente) a comprova dell'avvenuto deposito. In caso di effettuazione del deposito tramite bonifico bancario al tesoriere dell'Amministrazione, deve essere consegnata la distinta della banca ordinante unitamente ad una ricevuta del versamento da parte del tesoriere: ove non fosse presente la ricevuta rilasciata dal tesoriere, alla verifica del buon esito dell'operazione provvede direttamente l'Amministrazione tramite il proprio tesoriere. **In tal caso deve essere caricato a Sistema come “Allegato Amministrativo” anche l'impegno di un soggetto fideiussore (firmato digitalmente) a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante (fermo restando che - a norma dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. - l'impegno anzidetto non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese);**
- c. **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..

Le garanzie fidejussorie costituite nella forma di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale;
- intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa: in tal caso e secondo quanto stabilito dall'A.N.A.C. nella sua determina n. 1 di data 29 luglio 2014 nella fidejussione devono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa deve:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
4. avere validità per 270 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante: **tale dichiarazione deve essere caricata a sistema classificandola nella categoria "Allegato amministrativo"** e deve essere sottoscritta dal soggetto fideiussore mediante firma elettronica qualificata o firma digitale (è disponibile un fac-simile, allegato n. 6 al presente disciplinare - che il fideiussore può utilizzare per rendere la dichiarazione);
8. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In alternativa, il concorrente può presentare copia della cauzione provvisoria e della dichiarazione di cui al punto 7 sottoscritta digitalmente da un pubblico ufficiale che attesti la sua conformità con l'originale.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente può produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Non sono ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante e che indichino quale **foro competente** per dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Ente garantito un foro diverso da quello ove ha sede la stessa.

Il deposito cauzionale rimane vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avviene solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvede immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

N.B.:

In merito alla restituzione delle cauzioni costituite in contanti mediante deposito presso il Tesoriere dell'Amministrazione, si precisa che ai fini della restituzione si procede secondo il seguente procedimento:

- i. l'offerente avente titolo alla restituzione della cauzione - ricevuta la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione (ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.) - deve comunicare al responsabile del procedimento le coordinate bancarie presso le quali effettuare il rimborso (si precisa che è possibile inserire tali dati nel fac-simile di dichiarazione di cui al punto 15.3.1 utilizzando l'allegato fac-simile – allegato al presente disciplinare sotto il n. 1);
- ii. ricevute le coordinate bancarie predette, l'Amministrazione dispone lo svincolo della cauzione e provvede alla liquidazione e all'emissione del relativo mandato di pagamento che viene trasmesso al tesoriere;
- iii. il tesoriere provvede alla restituzione della cauzione mediante accredito a favore delle coordinate bancarie comunicate dall'offerente.

Il procedimento come sopra descritto si svolge entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle coordinate bancarie segnalate all'Amministrazione da parte dell'offerente.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m., la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 - SOPRALLUOGO

Tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi, il sopralluogo presso gli immobili in cui si svolgerà il servizio di pulizia è **obbligatorio**.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Le Imprese per essere ammesse alla gara devono effettuare - a loro spese - un **SOPRALLUOGO** presso i luoghi interessati all'esecuzione del servizio, entro il giorno **21 febbraio 2022** accompagnati da personale incaricato dall'Amministrazione che rilascia apposita certificazione attestante l'avvenuta visita del luogo. Per effettuare il sopralluogo le Imprese devono presentare apposita **RICHIESTA SCRITTA** - entro e non oltre il giorno **17 febbraio 2022** - sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona autorizzata ad impegnare validamente l'Impresa (oppure di ciascuna delle Imprese raggruppate in caso di raggruppamento non ancora costituito o dell'Impresa capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito ovvero del Consorzio in ogni caso di Consorzio) indirizzata al Museo delle Scienze – Servizio Affari Generali e Contabilità (Corso del Lavoro e della Scienza n. 3 – 38122 – Trento, a mezzo PEC al seguente indirizzo: museodellescienze@pec.it) nella persona del responsabile del procedimento di gara o dei suoi sostituti per come sopra evidenziati, riportante le generalità del soggetto incaricato di effettuare il sopralluogo e un recapito telefonico cui l'Impresa desidera essere contattata per l'assunzione degli accordi necessari. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale, dal procuratore o dal direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Alle richieste pervenute successivamente alla scadenza del termine sopra indicato l'Amministrazione dà corso solo in seguito alla calendarizzazione dei sopralluoghi per le Imprese che hanno presentato la relativa richiesta entro il termine fissato e solo nel caso in cui residuino periodi a disposizione dell'Amministrazione. In difetto,

L'Impresa non può procedere al sopralluogo e quindi è esclusa dalla gara. Al momento del sopralluogo il personale dell'Amministrazione verifica che l'incaricato dall'Impresa richiedente rientri nelle figure sopra indicate e dà corso al sopralluogo solo in caso di esito positivo della predetta verifica: l'incaricato dell'Impresa deve presentarsi al sopralluogo munito di documentazione necessaria a dimostrare la propria qualifica (in caso di legale rappresentante o direttore tecnico) o di procura (in caso di procuratore) o di documentazione comprovante il suo status di dipendente dell'Impresa e di delega (in caso di dipendente delegato). A conclusione del sopralluogo il personale incaricato dall'Amministrazione redige una certificazione attestante l'avvenuto sopralluogo in duplice copia, di cui una copia viene consegnata al soggetto incaricato dall'Impresa e l'altra al responsabile del procedimento che a sua volta provvede a trasmetterla al Presidente di gara: si precisa che la mancata effettuazione del sopralluogo da parte delle persone sopra indicate comporta l'**esclusione dalla gara**.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito il sopralluogo deve essere effettuato da persona - da individuarsi fra quelle sopra specificate - incaricata da ciascuna delle Imprese aderenti al raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito il sopralluogo deve essere effettuato da persona - da individuarsi fra quelle sopra specificate - incaricata dalla sola Impresa capogruppo.

A tale proposito si precisa che è facoltà delle Imprese aderenti al costituendo raggruppamento procedere ad incaricare un unico soggetto (persona fisica) per l'effettuazione del sopralluogo purché sia legale rappresentante o dipendente delegato o procuratore di almeno una delle Imprese stesse e purché il legale rappresentante delle altre Imprese gli conferisca specifica procura o delega per l'effettuazione del sopralluogo.

In caso di Consorzio il sopralluogo deve essere effettuato da persona - da individuarsi fra quelle sopra specificate - incaricata dal Consorzio.

N.B.:

Stante l'obbligatorietà del sopralluogo e la sua imposizione a pena di esclusione dalla gara si invitano le Imprese offerenti a inoltrare tempestivamente la richiesta di effettuazione del sopralluogo stesso. A Sistema è caricato e messo a disposizione un fac-simile della richiesta di sopralluogo (allegato n. 16).

12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 (euro centoquaranta/00), secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29.12.2020 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per partecipare alla gara le Imprese interessate, una volta registrate a Sistema SAP- SRM, devono caricare a Sistema:

- la **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** di cui al successivo paragrafo 15 (come "**Allegato Amministrativo**");
- l'**OFFERTA TECNICA** di cui al successivo paragrafo 16 (come "**Allegato Tecnico**");
- l'**OFFERTA ECONOMICA** di cui al successivo paragrafo 17 (come "**Allegato Economico**");

ESCLUSIVAMENTE attraverso il Sistema SAP-SRM secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nella “Guida Operativa”

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 febbraio 2022

Il mancato rispetto del termine sopra indicato comporta l'**esclusione dalla gara** a norma dell'art. 27 della Direttiva 2014/24/UE e dell'art. 18 della L.P. n. 2/2016 e s.m.

Le offerte tardive sono escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, co. 3 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.

Si precisa che il Sistema **non accetta** la presentazione di offerte dopo la scadenza del termine e **non sono ammesse offerte inoltrate con mezzi diversi dal Sistema**.

Le istruzioni per la modalità di gestione dell'offerta (predisposizione, caricamento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica o cancellazione dell'offerta) sono indicate alla sezione III della Guida Operativa.

Prima di inviare l'offerta, i concorrenti devono:

1. assicurarsi **di aver caricato a Sistema** tutta la documentazione descritta nel **paragrafo 15 firmata digitalmente** da classificare nella categoria “**Allegato amministrativo**” come indicato al capitolo 3 – sezione III della “Guida Operativa”;
2. assicurarsi **di aver caricato a Sistema** tutti i documenti **costituenti l'OFFERTA TECNICA come descritti nel paragrafo 16 firmati digitalmente** da classificare nella categoria “**Allegato tecnico**” come indicato al capitolo 3 – sezione III della “Guida Operativa”;
3. assicurarsi **di aver caricato a Sistema** tutti i documenti **costituenti l'OFFERTA ECONOMICA come descritti nel paragrafo 17 firmati digitalmente** da classificare nella categoria “**Allegato Economico**” come indicato al capitolo 3 – sezione III della “Guida Operativa”.

Nel momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il Sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di “**Notifica offerta presentata**” all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa: tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata. In tal caso deve essere inviata a Sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata, come indicato al capitolo 4 - sezione III della Guida Operativa.

Ai sensi dell'art. 59 comma 3 lett b) del D.lgs 50/2016, scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

Non è ammessa la presentazione di offerte con modalità diverse dall'utilizzo del sistema.

La presente gara è individuata a sistema con il numero indicato a pag. 1 del presente disciplinare.

Al fine di evitare disguidi in merito alla presentazione delle offerte in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti a procedere alla presentazione delle offerte con adeguato anticipo rispetto alla scadenza del termine predetto ricordando anche che le richieste al CSD di assistenza informatica devono essere effettuate almeno ventiquattrore (24 ore) prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Non si fa luogo a gara di miglioira, né è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

N.B.:

A norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. deve essere presentata una e una sola offerta tecnica e una e una sola offerta economica.

Costituisce causa di esclusione dalla gara la presentazione di più offerte, senza possibilità alcuna di regolarizzazione.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.. Per i concorrenti non aventi sede legale

in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., ivi comprese la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere **sottoscritte digitalmente** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore e **caricate a Sistema in formato.pdf.p7m**.

Si avverte che il sistema accetta solo documenti firmati digitalmente.

Per quanto concerne l'apposizione della firma digitale sulla documentazione in formato .pdf, si rinvia a quanto descritto nella Sezione VI della Guida Operativa e a quanto riportato nelle F.A.Q. (Frequently Asked Questions), sezione Firma Digitale, reperibili al link <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp>.

Le dichiarazioni distintamente indicate nel prosieguo possono essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione a Sistema e all'indirizzo internet <https://www.muse.it/> in allegato al presente disciplinare come indicato al punto 2.1.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta telematica contenente la "documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

L'offerta vincola il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante può richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Tutta la documentazione descritta ai successivi paragrafi deve essere **sottoscritta da persona abilitata ad impegnare validamente l'impresa, in qualità di legale rappresentante o procuratore dell'impresa medesima**. Tale soggetto deve risultare dalla dichiarazione resa ai sensi del punto 15.3.1 del presente disciplinare ovvero da apposito titolo di legittimazione (procura o altro) firmato digitalmente con estensione.pdf.p7m e caricato a Sistema come "Allegato Amministrativo".

14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dei documenti con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione della domanda e dei documenti (compresa l'indicazione dell'eventuale impresa ausiliaria in caso di avvalimento), ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.) sono sanabili;
- non è ammessa regolarizzazione dei documenti costituenti l'offerta tecnica ed economica.

Ai fini della sanatoria il Presidente di gara assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a **dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il Presidente di gara può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, il Presidente di gara procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. è facoltà del Presidente di gara invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto come sopra meglio specificato, fermo restando che a norma dell'art. 4 della L.P. n. 2/2020 e s.m. la partecipazione alle procedure equivale a dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione e di possesso dei criteri di selezione specificati nel disciplinare di gara.

15 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Ai fini dell'ammissione alla gara deve essere prodotta, tutta la documentazione indicata nel presente paragrafo, firmata digitalmente e caricata a Sistema come "Allegato Amministrativo".

15.1 - Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione (soggetta all'imposta di bollo) - **sottoscritta digitalmente e caricata a Sistema nella categoria "Allegato amministrativo"** - è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. 1 al presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara: qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è **sottoscritta con firma digitale**:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- c) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- d) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;

Il concorrente allega caricando a Sistema firmata digitalmente:

- copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda **nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.**

I requisiti di cui al paragrafo 6 e 7 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato nel presente disciplinare, pena l'esclusione.

Il modello allegato 1 di cui al presente paragrafo è predisposto anche per rendere le dichiarazioni di cui ai successivi paragrafi 15.3.1 e 15.3.3.

N.B. MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI

La domanda di partecipazione è soggetta ad imposta di bollo (euro 16,00 ogni 4 facciate). L'imposta di bollo sui documenti completamente smaterializzati non può essere assolta in modo tradizionale con l'apposizione delle marche da bollo sul supporto cartaceo, ma deve essere assolta secondo una delle modalità descritte nei successivi punti 1) e 2).

1. BOLLO VIRTUALE EX ART. 15 DEL DPR 642/1972

La presente modalità è utilizzata dalle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.

Ai fini della documentazione da allegare all'offerta, l'Impresa deve caricare a Sistema una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o un suo procuratore, riportante il numero dell'autorizzazione, da classificare nella categoria "Allegato amministrativo".

2. ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO:

L'impresa può dimostrare di avere assolto all'imposta di bollo sull'offerta compilando il modulo denominato "Attestazione imposta di bollo" – Allegato n. 4.

A tal fine, l'impresa deve:

- inserire i codici identificativi delle marche da bollo relative alla gara in oggetto;
- applicare le marche nello spazio riservato e procedere al loro annullamento;
- scansionare il modulo, firmarlo digitalmente e caricarlo a Sistema, tra gli "Allegati amministrativi" della gara telematica.

Il modulo deve essere conservato in originale presso la sede legale dell'operatore economico partecipante alla gara.

I documenti non in regola con le prescrizioni sopra esposte sono accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici, con l'avvertenza che si provvede a trasmetterli agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale.

15.3 - Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1 - Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, sottoscritte digitalmente, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le forniture. In merito si precisa che i concorrenti possono ottenere informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto presso:
 - Azienda Sanitaria - Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti Lavoro, viale Verona - 38100 Trento (tel. 0461904510);
 - Azienda Sanitaria - Unità Operativa Prevenzione Ambientale, viale Verona - 38100 Trento (tel. 0461904633);
 - Provincia Autonoma di Trento - Servizio Lavoro, via Gilli, 4 - 38100 Trento (tel. 0461494002).
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - c. di tutti i parametri (metri quadri degli immobili ecc.) riportati negli elaborati allegati al capitolato speciale d'appalto e nel modulo di offerta economica;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le clausole e condizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e nell'ulteriore documentazione di gara;
4. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della provincia adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 del 18.07.2014 (e allegato n. 7 al presente disciplinare) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
5. accetta le clausole sociali di cui agli artt. 1.22-1.23-1.24 del Capitolato speciale d'appalto e si assume, in caso di aggiudicazione, gli impegni contenuti negli stessi, in conformità a quanto previsto nell'offerta tecnica;
6. dichiara di aver preso visione dei luoghi e di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio oppure allega il certificato dell'avvenuto sopralluogo;
7. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC (oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica) ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, commi 2-bis e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 25 della L.P. n. 2/2016 e s.m.;
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante

a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione deve essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
11. **per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 161, co. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure la domanda di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 oppure che siano stati ammessi al concordato preventivo**, fornisce le informazioni e la documentazione secondo quanto previsto dall'articolo 110 del Codice e dall'articolo 186-bis del Regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) **compresa** la dichiarazione di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale;
12. (eventuale) qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta, avvalendosi dei benefici previsti dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.:
 - dichiara di essere una Micro, Piccola o Media Impresa ai fini dell'applicazione dei benefici di cui all'art. 93 del Codice;
 - dichiara di essere in possesso di una o più delle certificazioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.
14. (eventuale): indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, senza ulteriori indicazioni, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto. **Ai sensi dell'art. 26 della L.P. 2/2016 NON È richiesta l'indicazione dei subappaltatori;**
15. (eventuale): dichiara che per la dimostrazione del possesso del requisito speciale di cui al 7.2 l. b) del paragrafo 7 intende ricorrere all'avvalimento di Impresa ausiliaria (completando la dichiarazione con l'indicazione dei dati identificativi dell'Impresa ausiliaria: sede legale, CF e p. IVA);

Le suddette dichiarazioni - **sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, devono essere caricate a Sistema e classificate nella categoria "Allegato amministrativo"** - possono essere rese utilizzando il modello allegato n. 1 al presente disciplinare.

N.B.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere rese, ex art. 45, comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m, oltre che dal Consorzio, dalle consorziate per il consorzio per cui partecipano.

15.3.2 - Documentazione a corredo

Il concorrente, a corredo delle dichiarazioni sopra indicate, **sottoscrive con firma digitale e carica a Sistema classificando nella categoria "Allegato amministrativo" i seguenti documenti:**

- i. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lettera b), della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente e, in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- ii. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
- iii. per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.: copia conforme delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione;
- iv. documentazione a comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo (allegato n. 7).

15.3.3 - Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono **sottoscritte con firma digitale** secondo le modalità di cui al punto 15.1 del presente disciplinare e **caricate a Sistema classificandole nella categoria “Allegato amministrativo”**.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica informatica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico informatico o scrittura privata autenticata informatica e relativa procura risultante da atto pubblico informatico;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica informatica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m., con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m., recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m., il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e è obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.;
- dichiarazione che indichi le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo

comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m. con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m., il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m., con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza può essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m., il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 - **sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, devono essere caricate a Sistema e classificate nella categoria "Allegato amministrativo"** - possono essere rese utilizzando il modello allegato n. 1. al presente disciplinare.

16 - OFFERTA TECNICA

La documentazione costituente l'offerta tecnica e descritta nel prosieguo deve essere **firmata digitalmente** e caricata a Sistema, classificandola, **a pena di esclusione**, nella categoria **"Allegato Tecnico"**.

L'offerta tecnica deve rispettare, **pena l'esclusione dalla procedura di gara**, le caratteristiche minime stabilite nei termini in cui sono state trasfuse nel Capitolato speciale d'appalto, le specifiche tecniche in esso contenute nonché le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui al citato D.M. 29 gennaio 2021 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile".

L'offerta tecnica consiste nella proposta in ordine al servizio in gara redatta secondo le modalità indicate nell'allegato n. 15 al presente disciplinare denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta".

Per quanto attiene i contenuti, le modalità di formulazione dell'offerta tecnica nonché l'individuazione degli elementi di valutazione, dei relativi pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi, si rinvia integralmente all'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" (allegato n. 15).

Per la formulazione della propria offerta gli offerenti **sono espressamente invitati ad utilizzare l'allegato n. 8** "Documento per la formulazione dell'offerta tecnica" redatto secondo l'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" (allegato n. 15).

È richiesta la presentazione di ulteriore documentazione rispetto alla compilazione dell'allegato 8 solo per quanto riguarda i punti A.1, A.2, A.3, B, C.1, C.2, D.1, D.2 e F.

Tutta la documentazione relativa all'offerta tecnica, **deve essere firmata digitalmente** dal legale rappresentante dell'impresa o un suo procuratore (nel caso di concorrenti associati l'offerta deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1) con estensione

.pdf.p7m, caricata a Sistema e classificata nella categoria “Allegato tecnico”, come indicato al paragrafo 1.2 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Il Sistema SAP-SRM sul quale va caricata la documentazione tecnica non consente di caricare file di grandezza maggiore di 15 MB.

N.B.

L'inserimento di riferimenti o elementi concernenti l'offerta economica all'interno dell'offerta tecnica (ivi compreso il caricamento a Sistema come “Allegato Tecnico” di un documento facente parte dell'offerta economica o contenente altri dati economici) comporta l'**esclusione dalla gara** in quanto violazione degli essenziali principi della par condicio tra i concorrenti e di segretezza delle offerte.

Tutta la documentazione sopra indicata è esaminata dalla Commissione ai fini dell'attribuzione del punteggio secondo i criteri specificati nell'elaborato denominato “Parametri e criteri di valutazione dell'offerta” (allegato n. 15).

Tutta la documentazione di cui al presente paragrafo formerà oggetto di precisa obbligazione contrattuale.

La documentazione sopra indicata deve essere redatta nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato speciale d'appalto e dell'elaborato denominato “Parametri e criteri di valutazione dell'offerta (allegato n. 15) **i cui contenuti costituiscono caratteristiche minime inderogabili.**

17 - OFFERTA ECONOMICA

N.B.

Ai soli fini della formulazione dell'offerta economica, del relativo ribasso, del costo della manodopera e degli oneri propri aziendali annui (in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) **si PRECISA che sul sistema telematico è stato inserito l'importo ANNUALE e non l'importo complessivo a base di gara.**

La formulazione dell'offerta economica avviene mediante la compilazione integrale del modulo offerta denominato “**Modulo di offerta economica**” (allegato n. 9).

I. La formulazione dell'offerta economica deve avvenire - obbligatoriamente ed **a pena di esclusione dalla gara** - mediante la compilazione IN OGNI PARTE del modulo offerta allegato al presente disciplinare e precisamente: “**Modulo di offerta economica**” (allegato n. 9).

Costituisce causa di esclusione dalla gara la formulazione dell'offerta economica con modalità diverse da quelle indicate nel presente punto. **Inoltre costituisce causa di esclusione dalla gara la mancata compilazione anche di una sola voce del modulo offerta** in quanto ogni voce costituisce elemento essenziale dell'offerta.

In caso di mancata utilizzazione del modulo offerta economica allegato al presente disciplinare in formato .pdf sotto il numero 9, l'Amministrazione si riserva di procedere ad una verifica del modulo offerta caricato dall'Impresa per accertarne la corrispondenza con l'originale allegato al presente disciplinare in formato .pdf sotto il numero 9: in caso di esito positivo di tale verifica non si procede ad alcuna esclusione dalla gara.

II. Il modulo offerta dopo la compilazione deve essere scansionato e **sottoscritto con firma digitale, a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'Impresa offerente o da persona abilitata ad impegnare legalmente il concorrente medesimo (nel caso di concorrenti associati l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1).

III. L'offerta economica deve essere **caricata a Sistema nella categoria “Allegato economico”.**

N.B.:

A pena di esclusione dalla gara non sono ammesse offerte in aumento o comunque condizionate o parziali: le stesse saranno considerate inammissibili a norma dell'art. 59 comma 4 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. con conseguente esclusione dalla gara.

Si considera **offerta in aumento**:

- l'offerta che prevede un prezzo complessivo offerto (al netto degli oneri di sicurezza) superiore all'importo complessivo posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza.

Si considera **offerta parziale**:

- l'offerta che non indica il prezzo unitario anche per una sola delle voci comprese nel modulo offerta.

N.B.:

Costituisce causa di esclusione dalla gara:

- la formulazione dell'offerta secondo modalità diverse da quelle indicate al punto I);
- la mancanza di sottoscrizione mediante firma digitale secondo quanto indicato al punto II);
- la mancata indicazione di una o più voci del modulo offerta;
- il mancato o l'errato caricamento a Sistema dell'offerta economica secondo quanto indicato al punto III).

17.1 Documento di sintesi

Una volta compilato il modulo offerta secondo quanto indicato al paragrafo 17, **l'importo ANNUO complessivo offerto al netto degli oneri di sicurezza deve essere riportato nell'apposita sezione del Sistema telematico** con le seguenti modalità:

- accedere alla piattaforma, scegliere l'opzione "*Elaborare offerta*" e ricercare l'appalto nella sezione "interr. Attive Appalti online" cliccando su "**A evidenza pubblica**" se non già attivo (se non appaiono risultati, attivare il tasto "cercare" togliendo tutti i filtri);
- entrare nella gara di riferimento e posizionarsi nella sezione "*Dati posizione*";
- entrare nella gara di riferimento e cliccare sul tasto "*Creare offerta*";
- nella sezione "*Lotti di gara*" cliccare sull'icona "*creare offerta su lotto*" (posizionata a destra) - **ATTENZIONE**: se l'offerta è già stata creata lo stato dell'offerta sarà "Salvato". Per accedere all'offerta cliccare sul numero della stessa e poi utilizzare il tasto "Modificare offerta su lotto";
- inserire l'importo ANNUO complessivo offerto al netto degli oneri della sicurezza (paragrafo 2.1.2 - Capitolo 2 – Sezione III della Guida Operativa) nell'apposito campo "*Importo a valore*", con le seguenti precisazioni:
 - a. utilizzare la virgola come separatore decimale;
 - b. sono ammesse dal sistema tre cifre decimali.

L'importo ivi inserito genera automaticamente il ribasso percentuale che è visualizzato sul Documento di sintesi dell'offerta che deve essere anch'esso **firmato digitalmente**;

- come precisato nel paragrafo precedente, l'offerente **DEVE** inoltre inserire a Sistema negli appositi campi:
 - a. i costi della manodopera **ANNUI**;
 - b. gli oneri propri aziendali **ANNUI** (in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro);
- procedere al salvataggio dell'offerta su lotto tramite il pulsante "*Salvare lotto*".

Si raccomanda di prestare molta attenzione nel digitare correttamente l'importo, che deve coincidere con quello riportato sul modulo offerta.

Una volta concluse tutte le operazioni necessarie alla presentazione dell'offerta (caricamento di tutta la documentazione di gara e inserimento dell'importo a valore), si deve procedere alla generazione del "Documento di sintesi dell'offerta", cliccando sul pulsante "Genera documento di sintesi offerta". Il Sistema estrae il documento di sintesi, che deve essere salvato sul proprio personal computer e firmato digitalmente, dal legale rappresentante dell'impresa invitata o da persona abilitata ad impegnare legalmente il concorrente (nel caso di concorrenti associati il documento di sintesi deve essere sottoscritto digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1).

Per le modalità di firma del Documento di sintesi dell'offerta si rinvia a quanto descritto nel Capitolo VI – sezione III della Guida operativa.

Una volta firmato il Documento di sintesi dell'offerta deve essere caricato all'interno della documentazione dell'offerta procedendo come di seguito:

- Cliccare su “Modificare lotto”, caricare il documento di sintesi offerta firmato digitalmente, classificandolo, **a pena di esclusione**, nella categoria “Allegato Economico”, sottocategoria “Documento di sintesi dell'offerta”, selezionando il file da allegare dal proprio PC (premere “Scegli file” e una volta selezionato il documento cliccare sul pulsante “OK”).
- Premere il pulsante “Completare lotto”, che compare a seguito del caricamento del documento di sintesi.
- Una volta completato il lotto, cliccare su “Torna a lotti di gara” premendo l'apposito link, posizionato nella parte alta della schermata.
- L'offerta a questo punto è pronta per essere inviata cliccando sull'apposito pulsante “Inviare offerta”.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni relative al “Documento di sintesi dell'offerta”, si rinvia al Capitolo VI – sezione III della Guida Operativa.

Il ribasso percentuale riportato sul modulo offerta è fisso ed invariabile. Pertanto in caso di discordanza tra il ribasso risultante sul documento di sintesi e il ribasso percentuale scritto sul modulo offerta, prevale quest'ultimo.

La mancanza e le irregolarità eventualmente presenti nel documento di sintesi non sono causa di esclusione, né di richiesta di regolarizzazione, ferma restando in tal caso la necessità che il costo della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendale devono essere indicati a sistema **a pena di esclusione**.

Comporta l'ESCLUSIONE DELL'OFFERTA la mancata indicazione mediante inserimento a Sistema dei costi della manodopera e/o degli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Modifica di un'offerta già presentata

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta, visualizzabile a sistema, è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso si dovrà prima ritirare l'offerta (scegliendo, appunto, l'opzione “ritira offerta”) ed inviare a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella in precedenza presentata (modificando quella ritirata o cancellandola e inserendone una completamente nuova) facendo attenzione alla necessità di completare nuovamente il lotto (vedere per ulteriori dettagli il capitolo 4 della Sezione III della “Guida Operativa” allegato a sistema tra la documentazione di gara).

Nel caso in cui l'offerta non sia ancora stata presentata, e quindi appaia nello stato “salvato”, è possibile la modifica semplicemente utilizzando l'icona relativa “Modifica offerta su lotto”.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consente più di inviarne una nuova, né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

18 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.P. n. 2/2016 e s.m.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
offerta tecnica	85
offerta economica	15
TOTALE	100

18.1 - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nell'elaborato “Parametri e criteri di valutazione dell'offerta” (allegato n. 15).

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico

Come meglio descritto nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" (allegato n. 15) è prevista una soglia minima di sbarramento che determina l'esclusione dell'offerente che si trovi nella situazione di seguito descritta:

- è esclusa dalla gara l'impresa che non consegue un punteggio complessivo su tutta l'offerta tecnica pari o superiore a 45 punti su 85 punti massimi conseguibili. La verifica del raggiungimento della predetta soglia di sbarramento è effettuata dopo la riparametrazione del punteggio dell'offerta tecnica.

18.2 - Metodo di calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Il punteggio attribuito all'offerta tecnica è calcolato e riparametrato applicando le formule riportate nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" (allegato n. 15).

18.3 - Metodo di calcolo del punteggio dell'offerta economica

Il punteggio attribuito all'offerta economica è calcolato e riparametrato applicando le formule riportate nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" (allegato n. 15).

18.4 - Metodo per il calcolo dei punteggi complessivi

Il punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta è determinato applicando le formule riportate nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" (allegato n. 15).

19 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

La prima seduta pubblica si svolge il **giorno 25 febbraio 2022 alle ore 09:00 presso gli uffici del Servizio Affari generali e contabilità a Trento in Corso del Lavoro e della Scienza, n. 3** e vi possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi secondo quanto il Presidente di gara comunica in seduta.

Le successive sedute pubbliche sono comunicate ai concorrenti a mezzo PEC e pubblicazione sul sito informatico dell'Amministrazione almeno 2 giorni lavorativi prima della data fissata.

Il Presidente di gara, alla presenza di due testimoni, procede a:

- a. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare con le seguenti precisazioni:
 - a norma dell'art. 4 comma 1 della L.P. n. 2/2020, l'esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle imprese ausiliarie che non sono richieste in quanto la partecipazione alla gara equivale a dichiarazione del possesso dei requisiti generali e speciali previsti nel presente disciplinare;
 - l'accertamento dell'insussistenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle imprese ausiliarie, per l'aggiudicatario (ed eventuale impresa ausiliaria) avviene in sede di verifiche successive all'aggiudicazione
- b. attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario, in particolare a norma dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. invita il singolo offerente a completare, rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni o elementi o documenti presentati (anche dando mandato – a tal fine – al responsabile del procedimento di gara) assegnando a tal fine un termine breve (non superiore a 10 giorni): fermo quanto stabilito nel paragrafo 14 del presente disciplinare costituisce causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta formulata dal Presidente di gara o del responsabile del procedimento di gara;
- c. disporre le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Il verbale di gara è sottoscritto dal Presidente della gara e dai testimoni e costituisce provvedimento di ammissione o esclusione dalla gara.

Le buste telematiche contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, la cui integrità e segretezza sono garantite dal Sistema, saranno aperte secondo quanto indicato nei successivi paragrafi.

Ai sensi dell'art. 4 comma 5 della L.P. n. 2/2020, la Stazione appaltante può verificare l'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione in qualsiasi momento in capo a qualsiasi concorrente (ed eventuale Impresa ausiliaria) se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

Tale verifica avviene, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20 - COMMISSIONE TECNICA

La Commissione è nominata dal Consiglio di Amministrazione del Museo delle Scienze (che provvede mediante delibera) dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte nel rispetto del disposto dell'art. 21 della L.P. n. 2/2016 e s.m..

La delibera di nomina della Commissione è pubblicata sul profilo committente ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. corredata dai *curricula* dei componenti. Il Presidente della Commissione è un dirigente dell'Amministrazione museale o, in alternativa, della Provincia autonoma di Trento ovvero di un Ente strumentale della Provincia autonoma di Trento. Il numero dei membri della Commissione è definito in sede di nomina, fermo restando che si tratta di numero dispari non superiore a 5. I membri della Commissione sono individuati fra personale interno dell'Amministrazione e/o soggetti esterni alla stessa in applicazione del disposto dell'art. 21, comma 6, della L.P. n. 2/2016 e s.m.

Alla Commissione si applicano le incompatibilità di cui all'art. 60 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.: a tal fine i membri della Commissione rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

Alla Commissione sono assegnati i compiti di seguito descritti secondo quanto stabilito dall'art. 62, comma 2, del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m.

21.1 - APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE CONTENENTI L'OFFERTA TECNICA E VALUTAZIONE

La Commissione si riunisce in seduta pubblica per aprire le buste telematiche contenenti le offerte tecniche presentate dagli offerenti ammessi.

Procede, di seguito e sempre in seduta pubblica a constatare la consistenza della documentazione nelle stesse contenuta e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Il Presidente della Commissione, quindi, dichiara chiusa la fase pubblica della gara ed i lavori della Commissione procedono in seduta riservata con l'esame dei documenti caricati a Sistema come "Allegato tecnico" da ciascuno dei soggetti ammessi per la verifica della loro conformità alle prescrizioni del presente disciplinare e la conseguente ammissione al prosieguo della gara.

Quindi, la Commissione procede con l'assegnazione dei punteggi relativi agli elementi afferenti all'offerta tecnica secondo quanto indicato nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" allegato n. 15 a questo disciplinare.

La Commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" allegato n. 15 a questo disciplinare.

Fermo quanto indicato nel punto 18.1 di questo disciplinare, la Commissione ha la facoltà di disporre motivatamente **l'esclusione dalla gara** nel caso in cui un'offerta sia ritenuta dalla stessa assolutamente inidonea al soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione e/o non conforme alle prescrizioni degli atti di gara.

La Commissione individua le offerte che non hanno superato la soglia di sbarramento indicata al punto 18.1 del presente disciplinare e le comunica al Presidente di gara mediante il verbale delle proprie operazioni. Il Presidente di gara - sulla base delle valutazioni della Commissione - ne dispone l'esclusione dalla gara e procede - anche per il tramite del Responsabile del procedimento - alle comunicazioni previste dall'art. 25 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dell'art. 76, commi 2-bis e 5 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..

Il Presidente di gara non procede all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche degli offerenti esclusi.

La Commissione ha la facoltà di convocare tutti i concorrenti per avere chiarimenti o ragguagli sull'offerta presentata da uno o più degli stessi. La convocazione avviene mediante comunicazione a mezzo PEC (al domicilio indicato nella dichiarazione presentata per l'ammissione alla gara) nella quale sono indicati, oltre a giorno, ora e luogo della riunione, il concorrente interessato ed i chiarimenti allo stesso richiesti. I chiarimenti forniti dall'interessato sono assunti a verbale dalla Commissione ad integrazione dell'offerta presentata dallo stesso sempre che ciò non comporti modificazione a danno degli altri concorrenti.

Delle operazioni compiute dalla Commissione in seduta riservata viene redatto, a cura della Commissione stessa, apposito verbale che - al termine delle operazioni - viene trasmesso (anche per il tramite del responsabile del procedimento) dalla Commissione stessa al Presidente di gara.

21.2 - APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE CONTENENTI L'OFFERTA ECONOMICA E VALUTAZIONE

Il Presidente di gara, quindi, ricevuto il verbale della Commissione convoca una nuova seduta pubblica di gara (dandone notizia ai partecipanti mediante PEC) nel corso della quale è data illustrazione del verbale della Commissione (mediante lettura dei punteggi assegnati a ciascun offerente) e sono pronunciate pubblicamente le eventuali esclusioni disposte dalla Commissione e le relative motivazioni: in tali ultimi casi procede - anche per il tramite del Responsabile del procedimento - alle comunicazioni previste dall'art. 25 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dell'art. 76, comma 5 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

Il Presidente di gara in seduta pubblica procede all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche, ad accertare la regolarità e completezza della documentazione nelle stesse contenuta e a disporre l'ammissione alla gara o l'esclusione (ove ricorrano le cause di esclusione espressamente previste da questo disciplinare).

Al contempo dà lettura dell'importo complessivo e del conseguente ribasso offerti.

Dopo l'apertura delle offerte economiche qualora il Presidente di gara accerti che più offerte ammesse siano imputabili ad un unico centro decisionale **provvede ad escludere tutti i concorrenti** la cui offerta sia stata formulata non autonomamente e sia riconducibile ad un unico centro decisionale. A tal proposito si ricorda che a norma dell'art. 80, comma 5 lettera m), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., **è escluso dalla gara** l'operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Tutti i concorrenti che risultino partecipare in violazione del suddetto divieto sono **esclusi dalla gara**.

Il Presidente di gara procede, quindi, alle operazioni di valutazione delle offerte economiche ammesse assegnando il relativo punteggio secondo le modalità indicate nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" allegato n. 15.

Nella stessa seduta pubblica, infine, il Presidente di gara procede alla formazione della graduatoria provvisoria applicando le formule descritte nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" allegato n. 15.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Il Presidente di gara, quindi, accerta la sussistenza di eventuali offerte da sottoporre a verifica intesa a constatarne il carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione: a norma dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. sono considerate anomale le offerte in relazione alle quali sia i punti attribuiti all'offerta economica, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara. Il calcolo di cui al periodo che precede è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. A norma dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. è rimessa al Presidente di gara la valutazione del carattere

anormalmente basso anche per offerte che, pur non superando il limite suddetto, non risultano congrue rispetto alla prestazione offerta.

Rimane fermo che, a norma dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., è in ogni caso sottoposta a verifica l'offerta prima classificata in graduatoria relativamente al costo della manodopera esposto nella stessa: si procede in contraddittorio secondo quanto di seguito esposto.

Nel caso in cui talune offerte presentino un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, il Presidente di gara sospende la seduta pubblica di gara e ne dà comunicazione al Sostituto Dirigente del Servizio Affari Generali e Contabilità.

21.3 – PRECISAZIONI

Costituisce causa di **esclusione** dalla gara:

1. la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica e dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella busta telematica amministrativa e/o tecnica;
2. presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., in quanto non rispettano i documenti di gara;
3. presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lettere a) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., in quanto la commissione o il Presidente di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il Presidente di gara - eventualmente anche sulla base delle valutazioni e dei rilievi segnalati dalla Commissione - dispone l'esclusione dalla gara e procede - anche per il tramite del Responsabile del procedimento - alle comunicazioni previste dall'art. 25 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dell'art. 76, comma 5 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

22 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, nonché al fine di valutare il costo della manodopera esposto ai sensi dell'art. 95 co. 10 del Codice, il RUP, ricevuta la comunicazione da parte del Presidente di gara avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Le **SPIEGAZIONI** devono essere redatte nel rispetto dell'art. 97, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.: in particolare, le giustificazioni dell'offerta devono avvenire mediante la presentazione delle **ANALISI** che evidenzino gli elementi costitutivi dell'offerta (es. dettaglio del costo del lavoro, materiali e beni di consumo, attrezzature e macchinari impiegati e relativa manutenzione, spese di trasporto, spese generali e utile d'impresa, tutto quanto altro concorra a determinare l'offerta presentata). Per quanto attiene al costo del lavoro, le spiegazioni devono dettagliare il costo complessivo (già indicato in offerta economica) sostenuto dall'Impresa per l'effettuazione del contratto in relazione al numero degli addetti previsti (suddivisi per categoria) e delle ore di lavoro distintamente previste per ciascuna categoria nel rispetto di quanto previsto

dagli atti di gara (con particolare riguardo alle prescrizioni contenute nel Capitolato) e dall'offerta tecnica. In merito al costo del lavoro, nel dettaglio del costo del lavoro dichiarato in sede di offerta economica deve essere fornita espressa spiegazione del rispetto delle disposizioni citate e il costo della manodopera deve essere adeguato al soddisfacimento degli obblighi imposti dalle predette disposizioni. Fermo questo e, quindi, fermo l'obbligo di dimostrare che l'offerta presentata assicura la capacità dell'impresa di adempiere gli oneri che derivano dal contenuto dei relativi articoli del Capitolato Speciale, il costo del lavoro deve essere determinato mediante apposito conteggio effettuato sulla base delle previsioni del C.C.N.L. applicabile al settore e alla zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dai prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e del contratto il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'Impresa anche in maniera prevalente. Le spiegazioni devono essere corredate da copia (in carta libera) del C.C.N.L. applicato e della tabella della remunerazione prevista dallo stesso. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione: in tal caso deve essere indicato il C.C.N.L. applicato, le motivazioni di tale applicazione e devono essere allegate copia (in carta libera) del contratto applicato e delle tabelle della remunerazione prevista dallo stesso. L'Impresa, nella quantificazione del costo del lavoro, deve tenere conto e dare specifica indicazione degli eventuali accordi di settore applicabili in Provincia di Trento. Si ribadisce che nel dettaglio del costo del lavoro deve essere data espressa spiegazione degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni dettate dai relativi articoli del Capitolato Speciale: non sono ammesse spiegazioni che comportino violazioni alle prescrizioni delle citate disposizioni. In tal caso si ritiene che l'offerta violi le prescrizioni minime inderogabili poste nel Capitolato Speciale e, pertanto, è esclusa dalla gara.

Si precisa inoltre che le indicazioni fornite dall'Impresa e valutate come corrette da parte dell'Amministrazione costituiranno precisa obbligazione contrattuale.

Si ricorda che, a norma dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., le spiegazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo:

- a. l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b. le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c. l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

A norma dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

La stazione appaltante esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il prezzo offerto, tenendo conto degli elementi di cui al citato art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a. non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
- b. non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c. sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio;
- d. il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

Il Sostituto Dirigente del Servizio Affari Generali e Contabilità che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento può considerare anormalmente basse le offerte che non dimostrino adeguatamente gli elementi costitutivi secondo le precisazioni contenute nel presente disciplinare e nella documentazione di gara.

Sono esclusi dalla gara gli offerenti che non presentano le spiegazioni richieste entro il termine assegnato e le cui spiegazioni non siano ritenute idonee a dimostrare la congruità dell'offerta ed a garantire l'Amministrazione circa il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Delle operazioni compiute dal Sostituto Dirigente del Servizio Affari Generali e Contabilità che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento viene redatta apposita relazione che è inoltrata al Presidente di gara.

23 - AGGIUDICAZIONE

Il Presidente di gara, successivamente, procede a convocare la nuova seduta pubblica di gara dandone notizia alle imprese partecipanti con messaggio di PEC.

Nella nuova seduta pubblica, il Presidente di gara comunica gli esiti della valutazione condotta illustrando la relazione che li documenta. Nella stessa seduta pubblica, infine, il Presidente di gara procede - sulla scorta delle valutazioni condotte dal Sostituto Affari Generali e Contabilità che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento - ad ammettere le offerte o ad escluderle qualora le stesse si siano dimostrate nel loro complesso inaffidabili.

Concluse le operazioni predette il Presidente di gara procede a formare la graduatoria definitiva delle offerte ammesse.

Il Presidente di gara ha la facoltà di non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione (secondo la valutazione condotta dalla Commissione) e nel caso in cui le offerte economiche siano superiori all'importo a base di gara.

Inoltre, la gara è aggiudicata anche se perviene o è ammessa un'unica offerta purché la stessa sia ritenuta, dalla Commissione (per la parte tecnica) e dal Presidente di gara, idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara.

Il Presidente di gara procede ad aggiudicare la gara all'offerente classificatosi al primo posto della graduatoria: l'aggiudicazione disposta dal Presidente di gara è definitiva e non è soggetta ad approvazione – fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di mancata prova o di esito negativo delle verifiche in capo all'aggiudicatario, la Stazione appaltante procede all'annullamento dell'aggiudicazione, all'esclusione del concorrente, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione appaltante aggiudica, quindi, al secondo graduato procedendo altresì alle verifiche sullo stesso senza procedere al ricalcolo della soglia di anomalia né ad una nuova determinazione dei punteggi, ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.P. n. 2/2020.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto è aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 *bis*, 89 e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni della L.P. n. 2/2016 e s.m., del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m., della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m., del regolamento di attuazione della medesima L.P. n. 23/1990 e s. m. approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10/40/Leg.

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente disciplinare, la Commissione (per la parte tecnica) e il Presidente di gara possono comunque disporre l'esclusione dalla gara medesima dell'offerente nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali.

Ai sensi dell'art. 8 della L.P. n. 26/1993 e s.m., qualora la Commissione (per la parte tecnica) o il Presidente di gara abbia un fondato motivo di ritenere che i partecipanti si siano accordati al fine di condizionare i risultati della gara, ne dà avviso al Presidente della Giunta provinciale affinché proceda a nominare il Collegio di Ispettori di cui all'art. 8 della L.P. n. 26/1993 e s.m. Tale Collegio di Ispettori può proporre la sospensione della procedura di affidamento o di esecuzione del contratto ed informare gli Organi amministrativi competenti

delle eventuali responsabilità emerse. In relazione ai risultati delle indagini condotte dal medesimo Collegio di Ispettori, l'Amministrazione può disporre la revoca d'ufficio della procedura di affidamento o la rescissione del contratto eventualmente stipulato unitamente alle determinazioni necessarie per garantire che l'esecuzione del servizio non subisca pregiudizio.

Ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. 50/2016 e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - AVCP n. 111 dd. 20 dicembre 2012, così come aggiornata dalla delibera n. 157 dd. 17.2.2016, la verifica dell'assenza delle cause di esclusione, del possesso dei requisiti di capacità tecnica della presente procedura, sarà effettuata mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità. Ove consentito dal sistema, è in facoltà del Presidente di gara (o del R.U.P.) delegare tale compito a soggetto specificatamente individuato quale responsabile delle verifiche (e suoi collaboratori) il quale vi provvede al termine delle operazioni di gara. In ogni caso, laddove l'impresa aggiudicataria definitiva non abbia presentato il PASSOE, è chiamata, a norma dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., a produrre il predetto documento entro un termine breve appositamente assegnato dal Presidente di gara o dai soggetti incaricati di svolgere le verifiche: il mancato, inesatto o tardivo riscontro alla richiesta comporta l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere alle verifiche necessarie e, di conseguenza, l'annullamento della disposta aggiudicazione. In esito a tale pronuncia e all'assunzione dei provvedimenti del caso il Presidente di gara o il R.U.P. o il soggetto incaricato delle verifiche procede ad adeguare la graduatoria del sistema AVCPass. Rimane inteso che laddove l'impresa presenti direttamente la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti o l'Amministrazione possa accertare tramite verifiche condotte d'ufficio il possesso dei requisiti prescritti (nel rispetto di quanto stabilito nel presente disciplinare), o in ogni caso di malfunzionamento del sistema AVCPass, l'esclusione dalla gara o l'annullamento dell'aggiudicazione è disposto solo per il caso in cui non sia accertato il possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare. L'aggiudicazione disposta dal Presidente di gara in esito alla conclusione delle sedute pubbliche è definitiva e non necessita di alcuna approvazione.

Dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, la Stazione appaltante procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario tenendo per validi ed immutabili i ribassi percentuali per ciascuna prestazione scritto in lettere e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, gli importi totali delle singole prestazioni. In caso di discordanza tra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto in lettere, i prezzi sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi contrattuali delle singole prestazioni.

24 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE VERIFICA DEI REQUISITI E ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

La verifica dei requisiti generali e speciali avviene, ai sensi dell'art. 4 della L.P. n. 2/2020, sull'offerente cui la Stazione appaltante ha aggiudicato l'appalto (compresa l'eventuale ausiliaria).

A tal fine, a norma dell'art. 4, comma 3, della L.P. n. 2/2020 procede alle verifiche utilizzando le informazioni disponibili presso Banche dati ufficiali e richiedendo all'operatore economico, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di eventuale documentazione probatoria, e – nel caso in cui abbia partecipato alla gara avvalendosi di un requisito speciale di altra Impresa (c.d. ausiliaria) - di **tutta** la documentazione di cui all'art. 89 del Codice secondo quanto stabilito al paragrafo 8 del presente Disciplinare, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra 10 e 20 giorni in base alla documentazione di seguito indicata.

- a. Accertamento della sussistenza di annotazioni in casellario ANAC con la cui interrogazione si provvede a verificare l'insussistenza di provvedimenti interdittivi alla partecipazione alle gare.
- b. Certificato generale del casellario giudiziale riferiti:
 - al Titolare se trattasi di Impresa individuale;
 - a ciascuno dei soci se trattasi di Società in nome collettivo;
 - a tutti i soci accomandatari se trattasi di Società in accomandita semplice;

- ai membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali o Consorzi;
- al socio unico (se persona fisica), se trattasi di società di capitali;
- al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro;
- in ogni caso ai membri degli organi con poteri di direzione e di vigilanza
- in ogni caso ai soggetti che dispongano di poteri di rappresentanza, decisione e controllo;
- in ogni caso, ai direttori tecnici dell'Impresa, se pertinenti;
- in ogni caso ai medesimi soggetti sopra indicati che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente disciplinare;
- in ogni caso ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente disciplinare anche se risultanti da fusioni, incorporazioni, cessioni di azienda o di ramo di azienda o altre operazioni societarie che comportino la successione universale o parziale nell'attività di impresa;
- in ogni caso, a institori e procuratori generali nonché ai procuratori che rappresentino l'Impresa nella procedura di gara.

N.B.

Per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali di cui all'art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e del motivo di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (come da art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.) si rinvia a quanto stabilito da ANAC nel comunicato del suo Presidente di data 8 novembre 2017 con conseguente possibilità di estendere le verifiche sopra indicate anche ad ulteriori soggetti: l'Amministrazione si riserva di richiedere all'Impresa l'indicazione dei nominativi (completi delle generalità e della residenza) dei soggetti di cui all'art. 80 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. fissando a tal scopo un termine breve entro cui rispondere sotto pena di annullamento dell'aggiudicazione ed aggiudicazione al secondo classificato in graduatoria.

- Documento Unico di Regolarità contributiva di cui all'art. 2 comma 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210 (convertito con L. 22 novembre 2002 n. 266) attestante la regolarità della posizione dell'Impresa stessa nei riguardi degli obblighi assicurativi, contributivi ed antinfortunistici.
- Informazione resa dai competenti uffici attestanti l'ottemperanza dell'Impresa alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m. recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
- Informazione resa dalla competente Agenzia delle Entrate attestante la regolarità dell'Impresa per quanto riguarda il pagamento di imposte e tasse.
- Informazioni circa l'iscrizione al registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente per territorio contenente:
 - l'indicazione dei soggetti sopra indicati alla lettera b);
 - l'indicazione del fatto che la Società stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione o concordato e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data di rilascio del certificato stesso;
- Informazione antimafia prevista dal D.Lgs n. 159/2011 e s.m. Ai fini delle verifiche di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. inerenti la documentazione antimafia, **l'Amministrazione chiede all'Impresa** di comunicare i dati necessari per le relative richieste agli organi competenti. L'impresa deve corrispondere alla richiesta dell'Amministrazione entro il termine perentorio fissato dalla medesima Amministrazione: in difetto - e previa diffida con assegnazione di ulteriore termine breve - l'Amministrazione annulla la disposta aggiudicazione e incamera la cauzione provvisoria presentata con facoltà di aggiudicare al secondo classificato in graduatoria.
- Attestazione della Cancelleria fallimentare del Tribunale territorialmente competente di eventuali procedure concorsuali in corso.

- i. Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato attestante l'inesistenza di situazioni ostative alla partecipazione alla gara e/o alla stipula del contratto riferite all'Impresa.

Ai sensi dell'art. 4 comma 5 della L.P. n. 2/2020 e s.m. la Stazione appaltante può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione ad ANAC che, ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 del predetto articolo 80, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Rimane ferma l'applicazione delle altre sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese le sanzioni penali previste da specifiche norme incriminatrici.

In caso di imprese appartenenti ad uno Stato membro della UE l'Amministrazione provvede a richiedere direttamente all'Impresa stessa la documentazione necessaria.

In caso di raggruppamento temporaneo la documentazione sopra descritta è acquisita (o richiesta per il tramite dell'Impresa capogruppo) con riferimento a ciascuna delle Imprese raggruppate nel rispetto di quanto stabilito nel presente disciplinare.

In caso di Consorzi la documentazione sopra descritta è acquisita (o richiesta per il tramite del Consorzio) con riferimento al Consorzio ed a ciascuna delle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa nel rispetto di quanto stabilito nel presente disciplinare e dalla normativa vigente in materia di partecipazione alla gara dei consorzi.

Ai sensi dell'art. 13 comma 4 della Legge 11 novembre 2011 n. 180, si precisa che nel caso di micro, piccole e medie imprese, l'Amministrazione chiede solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla Legge 28 novembre 2005 n. 246 nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno.

In fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara l'Amministrazione applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

In caso di mancata presentazione del PASSOE (né in sede di gara né in riscontro a specifica richiesta del Presidente di gara o del RUP o del Responsabile delle verifiche) - laddove ne consegua l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti di idoneità necessari per l'ammissione alla gara e per la stipula del contratto - procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'annullamento dell'aggiudicazione, all'escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto ad A.N.A.C. per i provvedimenti e le misure sanzionatorie di competenza e aggiudica la gara all'Impresa seconda in graduatoria.

L'Amministrazione richiede, inoltre, all'Impresa aggiudicataria la presentazione della documentazione (in originale o in copia autenticata e debitamente bollata) necessaria per la comprova degli ulteriori requisiti richiesti così come indicata al punto 7.2 del presente disciplinare da presentare **entro 10 giorni** dalla richiesta dell'Amministrazione.

In caso di raggruppamento temporaneo la documentazione sopra descritta è acquisita (o richiesta per il tramite dell'Impresa capogruppo) con riferimento a ciascuna delle Imprese raggruppate.

In caso di Consorzi la documentazione sopra descritta è acquisita (o richiesta per il tramite del Consorzio) con riferimento al Consorzio ed a ciascuna delle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa nel rispetto di quanto stabilito nel presente disciplinare e dalla normativa vigente in materia di partecipazione alla gara dei consorzi.

L'Impresa aggiudicataria deve procedere all'assolvimento degli adempimenti di seguito descritti.

- 1) **Prima della stipula del contratto e comunque entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.** Tenuto conto di quanto disposto agli artt. 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e 5 del Decreto del Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 l'impresa aggiudicataria deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le pubblicazioni obbligatorie del bando e dell'avviso di aggiudicazione nell'importo che sarà indicato dall'Amministrazione e che in via presuntiva può essere stimato in complessivi euro 5.400,00.

In caso di raggruppamento temporaneo gli adempimenti sopra indicati sono richiesti all'Impresa capogruppo.

In caso di Consorzi gli adempimenti sopra indicati sono richiesti al Consorzio.

- 2) **Prima della stipula del contratto.** Effettuare il versamento delle spese contrattuali nell'importo richiesto dall'Amministrazione stessa. In caso di raggruppamento temporaneo gli adempimenti sopra indicati sono richiesti all'Impresa capogruppo. In caso di Consorzi gli adempimenti sopra indicati sono richiesti al Consorzio.

- 3) **Prima della stipula del contratto.** Trasmettere la documentazione comprovante la costituzione della **CAUZIONE DEFINITIVA** nella misura fissata dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e, quindi, nella misura del 10% dell'importo complessivo per tutta la durata del contratto. A norma dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% la cauzione da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno da parte dell'appaltatore a favore della Stazione appaltante. La cauzione cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale. La stazione appaltante può richiedere all'Impresa esecutrice la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte: in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla presente garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. nel rispetto di quanto già precisato al punto 10 del presente disciplinare: a tal fine è necessario che l'Impresa allegghi alla documentazione comprovante la costituzione della cauzione definitiva le certificazioni richieste per l'ottenimento delle riduzioni indicate dalla norma citata (in originale o copia autenticata o dichiarata conforme all'originale nelle forme di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) se non risultante dalla documentazione già prodotta. La costituzione della suddetta cauzione definitiva può avvenire tramite cauzione o tramite fidejussione. In quest'ultimo caso essa avviene mediante fidejussione bancaria (o rilasciata da un intermediario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.) o polizza fidejussoria. In tali casi le stesse devono essere redatte secondo le modalità specificate nell'allegato al presente disciplinare "Modalità di costituzione della cauzione definitiva" - Allegato n. 12. Non sono accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione appaltante. Nel caso di fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) e polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nell'allegato appena indicato, ove l'impresa non si adegui alle prescrizioni ivi precisate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per volontà dell'Impresa stessa.

A norma dell'art. 103 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. la mancata costituzione della presente cauzione entro il termine indicato determina la decadenza dell'affidamento da parte del soggetto appaltante che aggiudica la gara al concorrente che segue nella graduatoria e incamera la cauzione provvisoria presentata.

In caso di raggruppamento temporaneo gli adempimenti sopra indicati sono richiesti all'Impresa capogruppo e la garanzia deve riferirsi a tutti gli operatori economici aderenti l'ATI. In caso di Consorzi gli adempimenti sopra indicati sono richiesti al Consorzio e la garanzia deve riferirsi sia al Consorzio che a tutte le Imprese consorziate esecutrici delle prestazioni.

- 4) **Prima della stipula del contratto:** a norma dell'art. 26 comma 3 della L.P. n. 2/2016 e s.m. per garantire trasparenza nella catena dei subappalti, l'Impresa deve indicare alla Stazione appaltante l'elenco di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara e nel rispetto dei limiti fissati dal punto 9 del presente disciplinare, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in queste prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della richiesta. Si ricorda che l'impresa deve comunicare alla Stazione appaltante eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. La Stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010.

In caso di raggruppamento temporaneo gli adempimenti sopra indicati sono richiesti all'Impresa capogruppo. In caso di Consorzi gli adempimenti sopra indicati sono richiesti al Consorzio;

- 5) in relazione alle previsioni del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi – allegato al presente disciplinare al numero 2.1 lett. e) l'Impresa aggiudicataria deve produrre entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'avvio del servizio la documentazione di cui all'allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., il proprio DVR redatto in conformità al medesimo D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e procedere entro il medesimo termine a tutti gli adempimenti previsti dal citato DUVRI. Nel caso in cui l'Impresa non presenti la documentazione richiesta e/o non proceda agli ulteriori adempimenti previsti dal DUVRI, l'appaltatore sarà diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 15 giorni, decorso inutilmente il quale la Stazione appaltante procederà ad annullare la disposta aggiudicazione **per fatto imputabile all'aggiudicatario** (e ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dall'Impresa) **con facoltà di aggiudicare l'appalto all'Impresa che segue in graduatoria;**
- 6) ai sensi dell'art. 1.30 del Capitolato speciale d'appalto prima dell'avvio del servizio l'Impresa aggiudicataria deve depositare presso l'Amministrazione copia delle **polizze di assicurazione** prescritte dal medesimo art. 1.30 e redatte in conformità al medesimo articolo. Nel caso in cui l'Impresa non presenti la documentazione richiesta e/o la stessa non sia conforme alle prescrizioni dell'art. 1.30 del Capitolato speciale d'appalto, l'Impresa è diffidata ad adempiere entro 15 giorni decorsi i quali l'Amministrazione provvede ad annullare la disposta aggiudicazione e a risolvere il contratto stipulato in danno dell'appaltatore con incameramento della cauzione definitiva presentata, per fatto imputabile all'aggiudicatario, **con facoltà di aggiudicare l'appalto all'Impresa che segue in graduatoria.**
- 7) **Prima della stipula del contratto:** la **DOCUMENTAZIONE** relativa agli adempimenti previsti per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i Consorzi dall'art. 1 del D.P.C.M. **11 maggio 1991 n. 187**. Pertanto l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'Impresa o da un suo procuratore, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m. accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore (in carta libera), **attestante la composizione societaria**, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso" (D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187).

In caso di raggruppamento deve essere prodotta da parte di ciascuna delle Imprese raggruppate. In caso di Consorzio deve essere prodotto dal Consorzio e dalle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa.

- 8) **Prima della stipula del contratto:** assolvimento dell'imposta di bollo relativamente all'offerta economica e all'offerta tecnica presentate (che – presentate dall'Impresa aggiudicataria in sede di offerta - in quanto tali scontano l'imposta di bollo).

L'Amministrazione appaltante richiede, inoltre, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la presentazione della seguente documentazione:

- 9) il **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito all'Impresa capogruppo dalle imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata informatica (oppure da copia autenticata informatica della medesima), dal cui testo risulti espressamente:
- che le Imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo;
 - che il predetto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare a una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente disciplinare;
 - che il mandato stesso è gratuito e irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti della stazione appaltante;
 - che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante in relazione all'appalto, anche dopo il collaudo e la verifica finale fino all'estinzione di ogni rapporto;
 - che l'offerta determina la responsabilità solidale di tutte le imprese riunite trattandosi di raggruppamenti di tipo "orizzontale";
 - l'espressa indicazione della quota percentuale di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione delle prestazioni comprese nell'appalto di ciascuna Impresa facente parte dello stesso;
 - l'espressa assunzione da parte delle Imprese partecipanti all'impegno a conformarsi, per i pagamenti che dovessero intervenire fra Imprese aderenti al raggruppamento, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dettate dalla L. n. 136/2010 e s.m.
- 10) la **PROCURA** - in carta legale - relativa al suddetto mandato risultante da **ATTO PUBBLICO** informatico (oppure copia notarile informatica - in carta legale - dello stesso atto).

È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto redatto in tal caso esclusivamente nella forma dell'atto pubblico informatico.

Fermo quanto stabilito dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., è **vietata** qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo rispetto all'impegno dichiarato in sede di presentazione dell'offerta. Qualunque modificazione dell'eventuale raggruppamento aggiudicatario comporta l'annullamento dell'aggiudicazione con conseguente incameramento della cauzione prestata.

25 - ULTERIORI INFORMAZIONI

1. **Modalità di pagamento:** i termini e le modalità di pagamento sono descritti all'art. 1.14 del capitolato speciale d'appalto.
2. A norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. Il termine del presente procedimento è di 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara. Il termine predetto è prorogato di 180 giorni (salvo ulteriore proroga) per la valutazione delle offerte da parte della Commissione e di 120 giorni per le valutazioni a opera del R.U.P. per l'anomalia dell'offerta. Il termine rimane sospeso durante la decorrenza di tutti i termini fissati dalla normativa vigente e dagli atti di gara a tutela delle posizioni dei soggetti interessati (es. termine di pubblicazione del bando, termine dilatorio per la stipulazione del contratto, ecc.). Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione appaltante richiedenti documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta. Il termine predetto, inoltre, è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione.
3. Ai sensi dell'art. 1.33 del Capitolato speciale d'appalto la soluzione delle controversie è devoluta all'Autorità Giudiziaria competente. Foro competente è in ogni caso quello di Trento.

4. Il contratto è stipulato in **forma di scrittura privata** entro il termine di 60 giorni decorrenti dal momento in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.: il termine predetto è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione. Qualora l'Impresa aggiudicataria non aderisca, salvo casi di forza maggiore, all'invito di stipulare il contratto conseguente all'aggiudicazione entro il termine stabilito e comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione appaltante, o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure l'Autorità prefettizia comunichi cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. in ogni altro caso in cui non si possa addvenire alla stipula del contratto per fatto imputabile all'Impresa, l'Amministrazione procede ad incamerare il deposito cauzionale presentato dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia, con riserva per l'Amministrazione di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria.
5. I dati acquisiti ai fini della presente procedura di gara saranno trattati secondo le regole dettate dal Regolamento UE n. 2016/679.
6. A norma dell'art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
7. Nel contratto è riportata la seguente clausola: “L’Impresa appaltatrice, come sopra rappresentata, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. A mente dell’art.3, comma 9-bis, della medesima L. n. 136/2010 e s.m., le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai sensi del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m. l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. In ossequio alla normativa citata, la Stazione appaltante verificherà peraltro che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in parola”.
8. Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario può comunicare mediante specifica nota indirizzata al RUP la non accettazione del termine di pagamento stabilito nell'art. 1.14 del capitolato speciale d'appalto. In tal caso il termine di pagamento forma oggetto di specifica negoziazione fra le parti, fermo restando che in nessun caso l'Amministrazione accetta termini di pagamento inferiori a 30 giorni dalla data di espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità di tutte le obbligazioni nascenti da contratto, alle prescrizioni del contratto stesso o dal ricevimento della fattura se il ricevimento della stessa è successivo all'espletamento della procedura di accertamento.
9. A norma dell'art. 2 del codice di comportamento per i dipendenti della Provincia autonoma di Trento - rinvenibile sul sito dell'Amministrazione (<https://www.muse.it/> ed allegato al presente disciplinare) - i contenuti del predetto Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.
10. Il soggetto che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento è Dott. Massimo Eder.
11. Questo disciplinare è stato approvato con determinazione del Direttore del Museo n. 242 di data 23.12.2021 ed è stato pubblicato sul profilo committente e all'albo pretorio dell'Amministrazione, sul Portale dei bandi

e dei contratti pubblici di A.N.AC., sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito Servizio Contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sul sito di APAC, nonché per estratto su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locali.

12. Il capitolato speciale d'appalto costituirà parte integrante del contratto di appalto.
13. Ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al d.m. 24 maggio 2012, recante "criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene". La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all'avvio e durante l'esecuzione del servizio. L'appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione ivi richiesta.
14. CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO. Si rinvia all'art. 1.20 del Capitolato Speciale.
15. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE. Si rinvia agli artt. 1.22, 1.23 e 1.24 del Capitolato Speciale d'appalto.

IL DIRETTORE DEL MUSEO

p. dott. Michele Lanzinger

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).